

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1923

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MICHELINI, ROBERTI, NICOSIA, VILLELLI, DE TOTTO

Annunziata il 3 dicembre 1955

Modifica alla legge 5 gennaio 1955, n. 8: « Appello di esame di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nei mesi di febbraio »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la legge 5 gennaio 1955, n. 8, in modo da:

1°) portare a 25 giorni il periodo nel quale deve avere luogo l'appello di esami del mese di febbraio, e cioè dal 1° al 25 anziché dal 1° al 15 febbraio;

2°) non considerare l'appello di esami di febbraio prolungamento della sessione autunnale;

3°) non limitare il numero degli esami di profitto da potere sostenere;

4°) non differenziare la posizione degli studenti in corso e fuori corso;

5°) consentire agli studenti iscritti nell'anno accademico 1954-55 di sostenere esami di profitto senza limitazione.

Si tralascia di affrontare le ragioni che consigliano di giustificare le presenti modifiche e pertanto si raccomanda di approvarle.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 1 e 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, sono così modificati: « Ferme restando le due sessioni di cui all'articolo 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1° e il 25 febbraio di ogni anno avrà luogo presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore un appello di esame di profitto e di laurea o diploma. In detto appello è consentito agli studenti, in corso e fuori corso, di ripetere anche esami eventualmente sostenuti con esito negativo per la prima volta nella sessione autunnale ».